

TI_GERICHTE 15.2003.124 vom 17. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.124

FR: TI_GERICHTE 15.2003.124 du 17 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2003.124 del 17 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La legittimazione a ricorrere di _____ è data dalla sua qualità di creditore nella procedura fallimentare (è registrato in graduatoria per un credito di fr. 85'643,95).

E. 1.1

Di conseguenza, il provvedimento 9 luglio 2003 dell'UEF di Bellinzona (recte: Blenio) è annullato.

E. 1.2

L'incarto è retrocesso all' _____ affinché proceda nel senso del considerando 5. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – _____
Comunicazione all'UEF del Distretto di Blenio Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

E. 2

A prescindere dal fatto che le prestazioni dell'avv. _____ nell'ambito della procedura fallimentare quale "Hilfsperson" dell' _____ vanno remunerate in base alla OTLEF (cfr. art. 1 cpv. 1 OTLEF, RS 281.35; Franco Lorandi, Durchführung der Verwertung in der Zwangsvollstreckung durch Privatpersonen, AJP 2000, p. 850 ad IV) e non della TOA, occorre constatare come il ricorrente non contesti né l'esistenza delle prestazioni né l'ammontare dell'onorario e delle spese, ma solo il fatto che (parte di) queste siano state poste a carico della massa fallimentare. Unicamente quest'ultima censura va esaminata nella presente procedura ricorsuale.

E. 3

I ricorsi 9 gennaio 2003 sono stati inoltrati dall'avv. _____ non per conto e nell'interesse della massa fallimentare, ossia di tutti i creditori iscritti nella graduatoria, bensì per conto proprio e per conto dei creditori _____, _____, _____, _____ e _____. Gli onorari e le spese connesse a siffatta procedura non possono pertanto essere messi a carico della massa fallimentare.

E. 4

Per quanto concerne le operazioni del 21 settembre 2001, 3 e 5 novembre 2001, 4 dicembre 2001, 15, 16, e 19 aprile 2002, 3 e 26 giugno 2002 nonché 22 gennaio 2003, risulta impossibile, in assenza di una descrizione più dettagliata di siffatte operazioni nonché delle copie degli scritti menzionati nella nota d'onorario, determinare se esse sono state compiute nell'ambito del mandato conferito all'avv. _____ dalla massa fallimentare o nell'esclusivo interesse dei singoli creditori danneggiati. Il coinvolgimento di questi ultimi nelle trattative con l'assicurazione appare tuttavia essere stato indispensabile per la definizione del danno e delle responsabilità. Nella misura in cui tali operazioni hanno favorito la conclusione di una soluzione transazionale che permetterà un tacitamento parziale dei danneggiati e di conseguenza aumenterà proporzionalmente il riparto degli altri attivi a favore dei creditori non garantiti da pegno (cfr. art. 219 cpv. 4 LEF), le spese e gli onorari connessivi vanno posti a carico della massa fallimentare.

E. 5

Di conseguenza, l'incarto va retrocesso all' _____ perché abbia a richiedere all'avv. _____ una nota d'onorario dettagliata, corredata dei necessari giustificativi, affinché l'Ufficio possa determinare la parte dell'importo complessivo da porre a carico della massa fallimentare, detraendone gli onorari e le spese connesse ai ricorsi 9 gennaio 2003 (cfr. supra cons. 3) e se del caso gli onorari e le spese riferiti ad operazioni effettuate nell'esclusivo interesse dei creditori danneggiati (cfr. supra cons. 4).

E. 6

Dall'incarto si evince che dopo sollecitorie scritte del 26 maggio, 13 giugno 2003 (con la comminatoria della pena dell'art. 292 LEF) e 2 luglio 2003, l'avv. _____ ha finalmente, il 17 luglio 2003, versato l'importo di fr. 138'000.-- conformemente alla sentenza 12 marzo 2003 di questa Camera, così come, dopo richiesta 30 luglio 2003, i relativi interessi. La questione è pertanto da ritenere evasa.

E. 7

Il ricorso va pertanto parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 20a, 262 LEF, art. 1 cpv. 1, 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 214 luglio 2003 di _____, è parzialmente accolto.